



**OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO PUBBLICITARIO
SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONIGA DEL GARDA**

IL SINDACO

Considerato che sul territorio comunale si è registrata una crescente presenza di persone addette alla distribuzione di volantini pubblicitari;

Preso atto che sempre più spesso al personale del Comando Polizia Locale giungono segnalazioni in merito alla presenza di persone estranee all'interno di cortili, androni e parti comuni di stabili privati le quali, con l'espedito di essere intenti alla distribuzione di volantini pubblicitari, si introducono senza consenso dei rispettivi proprietari, all'interno delle proprietà private;

Atteso che tali episodi generano crescente insicurezza e timore nei cittadini e sono inoltre potenziali fonti di litigi tra i cittadini stessi e le persone impegnate nella distribuzione del materiale pubblicitario in parola;

Ritenuto, pertanto necessario adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati ad eliminare o quantomeno limitare il verificarsi degli episodi sopra descritti e, contestualmente consentire al Corpo di Polizia Locale di avere esatta conoscenza delle persone che di volta in volta distribuiscono volantini pubblicitari nelle cassette postali delle abitazioni private;

Visto l'articolo 54 del D.Lgs n.267/2000 recante "Testo unico delle leggi sul nuovo ordinamento degli Enti Locali";

Visto l'art.15 comma 4 del D.Lgs nr.507/1993;

Visto l'art.3 del D.L. nr.92/2008;

ORDINA

Nel territorio del Comune di Moniga del Garda:

1. E' fatto obbligo ai titolari delle ditte che intendono effettuare la distribuzione di volantini pubblicitari, mediante consegna nelle mani degli astanti, mediante l'immissione degli stessi nelle cassette postali delle abitazioni private o in qualsiasi altra forma consentita dalla normativa, di farne richiesta al fine di ottenere l'autorizzazione, almeno 5 giorni lavorativi in anticipo rispetto al giorno fissato per la distribuzione, fornendo l'elenco delle persone che verranno impiegate, allegando altresì le fotocopie dei relativi documenti d'identità;
2. E' vietato inserire volantini/depliant pubblicitari se sulla cassetta di destinazione vi è l'espresso divieto di inserirvi la pubblicità;
3. E' possibile lasciare volantini/depliant pubblicitari esclusivamente negli appositi raccoglitori condominiali o nelle cassette delle lettere;
4. E' vietato lanciare a terra i volantini/depliant, lasciarli sui muretti, inseriti fra le sbarre dei cancelli e in tutte quelle forme che il vento o altri fenomeni atmosferici possano causarne la caduta in luogo pubblico.
5. La violazione delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza comporterà una sanzione di €.50,00 alla prima violazione, di €.150,00 in caso di seconda violazione e di €.500,00 in caso di terza violazione.
6. La Polizia Locale dell'Unione Comuni della Valtenesi e le altre forze di Polizia sono tenute al più rigoroso controllo al fine del rispetto della presente Ordinanza.



IL SINDACO
(LAVO Lorella)

Comune di Moniga del Garda
Piazza San Martino, 1
25080 MONIGA DEL GARDA (BS)

